

Protocollo e data come da segnature

CIG: BA29EC6EB4

DETERMINA A CONTRARRE N. 2

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO FUORI MEPA ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI ELETTRODI PER DEFIBRILLATORE PHILIPS HEARTSTART HS1 per un importo pari a € 458,20 IVA esclusa (pari ad € 559,00 IVA inclusa) ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs 36/2023 e successive mm.ii. in conformità con il D.I. 129/2018;

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO	il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull'amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»;
VISTO	la L. 15 marzo 1997, n. 59 concernente «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa»
VISTO	il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della L. 15/03/1997»;
VISTO	il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»;
VISTO	il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni;
TENUTO CONTO	delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti dall'articolo 25, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, dall'articolo 1, comma 78, della L. n. 107/2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. n. 129/2018;
VISTO	il PTOF a.s. 2025/2026 approvato dal Consiglio d'Istituto nella seduta del 12/11/2025 con delibera n. 46 e ss.mm.ii.;
VISTO	La predisposizione del Programma Annuale 2026 in attesa dell'approvazione da parte del Consiglio d'Istituto, nelle more dell'esercizio provvisorio 2026;
VISTA	la L. 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
VISTO	il Dlgs n.36/2023 recante "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici;
VISTO	l'art. 17, comma 1, del Dlgs n. 36/2023 il quale prevede che <i>"Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte"</i> ;
VISTO	l'art. 17 comma 2 del D.Lgs. 36/2023 che recita <i>"In caso di affidamento diretto, l'atto di cui al comma 1 individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della"</i>

	<i>sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico professionale.”;</i>
VISTO	in particolare l’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs 36/2023 ai sensi del quale le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 14 mediante <i>“affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante”;</i>
VISTO	l’Allegato I.1 al D.Lgs. 36/2023
CONSIDERATO	ai sensi dell’art. 58 del d. lgs. 36/2023, che l’appalto, peraltro già accessibile dato l’importo non rilevante, non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all’art. 1 del Dlgs n. 36/2023;
VISTO	l’art. 45, comma 2, lett. a), del D.L. 129/2018, il quale prevede che «Al Consiglio d’Istituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia, dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente scolastico, delle seguenti attività negoziali: a) affidamenti di lavori, servizi e forniture, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle relative previsioni di attuazione, di importo superiore a 10.000,00 euro»;
VISTO	Il Comunicato del Presidente dell’Anac del 18 giugno 2025 avente ad oggetto “Adozione del provvedimento di prolungamento della proroga di alcuni adempimenti previsti con la Delibera n. 582 del 13/12/2023 e con il Comunicato del Presidente del 18/12/2024” che prevede l’utilizzo dell’interfaccia web messa a disposizione dalla piattaforma contratti pubblici – PCP dell’Autorità, raggiungibile al link https://www.anticorruzione.it/-/piattaforma-contrattipubblici , disponibile per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro;
CONSIDERATO	Che tale strumento rappresenta una modalità suppletiva che può essere utilizzata in caso di impossibilità o difficoltà di ricorso alle PAD;
VISTO	L’art. 48, comma 3, del Decreto Legislativo n. 36/2023, il quale prevede che <i>«Restano fermi gli obblighi di utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa»;</i>
VISTO	l’art. 1, comma 449, della L. 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall’art. 1, comma 495 della L. n. 28 dicembre 2015, n. 208, il quale prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi comprese le scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate da Consip S.p.A.;
VISTO	l’art. 1, comma 450, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall’art. 1, comma 495 della Legge n. 28 dicembre 2015, n. 208, il quale prevede che le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all’articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, specificando tuttavia che, per gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, tenendo conto delle rispettive specificità, sono definite, con Decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, linee guida indirizzate alla razionalizzazione e al

	coordinamento degli acquisti di beni e servizi omogenei per natura merceologica tra più istituzioni, avvalendosi delle procedure di cui allo stesso art. 1, comma 450, della Legge 296/2006;
VISTO	l'art. 46, comma 1, del suddetto Decreto Interministeriale n. 129/2018, in base al quale «Per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, le istituzioni scolastiche, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, ricorrono agli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, messi a disposizione da Consip S.p.A., secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni normative in materia di contenimento della spesa»;
CONSIDERATO	che, per lo svolgimento delle procedure di importo inferiore alla soglia comunitaria, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, avvalendosi di Consip S.p.A., ha messo a disposizione delle Stazioni Appaltanti il Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni (MEPA), ove è possibile, inter alia, acquistare mediante Trattativa Diretta;
VISTO	l'art. 1, comma 583, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, ai sensi del quale, fermo restando quanto previsto dal succitato art. 1, commi 449 e 450, della L. 296/2006, le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi attraverso gli accordi quadro stipulati da Consip S.p.A. o il Sistema Dinamico di Acquisizione (SDAPA) realizzato e gestito da Consip S.p.A.;
VISTA	la L. n. 208/2015, che, all'art. 1, comma 512, per la categoria merceologica relativa ai servizi e ai beni informatici ha previsto che, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, sussiste l'obbligo di approvvigionarsi esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A. (Convenzioni quadro, Accordi quadro, Me.PA., Sistema Dinamico di Acquisizione);
DATO ATTO	della non esistenza di Convenzioni Consip e Accordi Quadro attivi aventi ad oggetto beni comparabili con quelli relativi alla seguente procedura di approvvigionamento;
CONSIDERATO	che, nell'ambito degli Accordi Quadro stipulati da Consip e del Sistema Dinamico di Acquisizione per la Pubblica Amministrazione (SDAPA) realizzato e gestito da Consip, non risultano attive iniziative aventi ad oggetto interventi comparabili con quelli da affidare con la presente procedura;
VISTO	l'art. 15 del D.lgs 36/2023, secondo il quale <i>“Nel primo atto di avvio dell'intervento pubblico da realizzare mediante un contratto le stazioni appaltanti e gli enti concedenti nominano nell'interesse proprio o di altre amministrazioni un responsabile unico del progetto (RUP) per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento e per l'esecuzione di ciascuna procedura soggetta al codice.”</i>
VISTO	l'Allegato I.2 al D.Lgs. 36/2023 recante <i>“Attività del RUP”</i> ;
RITENUTO	che la Dirigente Scolastica, dott.ssa Natascia Cimini, risulta pienamente idonea a ricoprire l'incarico di RUP per l'affidamento in oggetto, in quanto soddisfa i requisiti richiesti, dall'art. 4 dell'Allegato I.2 al D.Lgs. 36/2023 avendo competenze professionali adeguate rispetto ai compiti al medesimo affidati;
VISTO	l'art. 6-bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'art. 1, comma 41, della legge 6 novembre 2012, n. 190, relativo all'obbligo di astensione dall'incarico del responsabile del procedimento in caso di conflitto di interessi e all'obbligo di segnalazione da parte dello stesso di ogni situazione di conflitto (anche potenziale);
VISTO	altresì l'art. 16 del D.Lgs. 36/2023 che disciplina l'ambito di applicazione e la gestione dei <i>“conflitti di interessi”</i> ;
TENUTO CONTO	che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative previste dalla succitata norma;

RILEVATO	preliminarmente, come le prestazioni di cui in oggetto non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del Decreto Legislativo 36/2023, sia per il suo modesto valore che per i servizi richiesti che richiedono una approfondita conoscenza della normativa nazionale;
VISTA	La necessità di rifornire la Scuola dell'Infanzia "P.G. Bellezze" e la Scuola Primaria "A. Moro" di n. 2 coppie di elettrodi per adulti e di n. 2 coppie di elettrodi pediatrici per defibrillatore Philips Heartstart HS1, al fine di sostituire le dotazioni scadute e garantire adeguati standard di sicurezza;
CONSIDERATO	Di prevedere una durata contrattuale pari ad 1 mese;
CONSIDERATO	che l'affidamento in oggetto è finalizzato all'acquisto di n. 2 coppie di elettrodi per adulti e di n. 2 coppie di elettrodi pediatrici per defibrillatore Philips Heartstart HS1;
CONSIDERATO	che non esistono oneri di sicurezza per l'eliminazione dei rischi da interferenza trattandosi di mero acquisto di beni;
DATO ATTO	che è stata svolta un'indagine di mercato mediante il confronto dei preventivi di spesa forniti da vari operatori economici - prot. n. 677 del 17/01/2026 - volta a selezionare l'operatore economico maggiormente idoneo a soddisfare il fabbisogno dell'Istituzione Scolastica;
CONSIDERATO	Il preventivo dell'operatore economico C.S. di Gisinti Paolo S.r.l. - corrente in - 51030 Serravalle Pistoiese (PT) - Via Trav. Provinciale Lucchese, 79, p. IVA e cod. fisc. 01825790478, agli atti dell'Istituto con prot. 727 del 19/01/2026, che risulta offrire n. 2 coppie di elettrodi per adulti e di n. 2 coppie di elettrodi pediatrici per defibrillatore Philips Heartstart HS1 al prezzo un complessivo di € 458,20 IVA esclusa (pari ad € 559,00 IVA inclusa);
PRESO ATTO	Congruo il suddetto prezzo, l'offerta sopra indicata rispondente alle esigenze di questo Istituto Scolastico, anche in considerazione del migliore rapporto tra qualità e prezzo che è risultato, comunque, essere inferiore rispetto ai prezzi indicati nell'altro preventivo pervenuto all'Istituto, l'operatore economico in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, nonché idoneo a fornire prestazioni coerenti con il livello economico e qualitativo e verificato che il costo complessivo ed omnicomprensivo stimato del servizio in oggetto è pari ad € 458,20 IVA esclusa (pari ad € 559,00 IVA inclusa) e che, pertanto, si può procedere con l'acquisto mediante affidamento diretto;
CONSIDERATO	che la Ditta C.S. di Gisinti Paolo S.r.l. è l'operatore economico uscente che ha già fornito i servizi in oggetto, si intende derogare al principio di rotazione di cui all'art. 49 del D. Lgs n. 36/2023 per i seguenti motivi: - acquisizione di modesto importo ed inferiore alla soglia di € 5.000,00 stabilita dall'art. 49 comma 6 del D. Lgs 36/2023; - l'elevato grado di soddisfazione già riscontrato con gli affidamenti precedenti; - l'esperienza, l'affidabilità e la professionalità caratterizzanti l'operato della ditta stessa;
TENUTO CONTO	che l'importo del presente appalto è inferiore ad € 40.000,00 e, pertanto, ai sensi dell'art. 45 del D.lgs 36/2023 l'operatore economico affidatario attesta con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti.
DATO ATTO	che il contratto, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 1, comma 3, del D.L. 95/2012, sarà sottoposto a condizione risolutiva nel caso di sopravvenuta disponibilità di una convenzione Consip S.p.A. avente ad oggetto servizi [o forniture] comparabili con quelli oggetto di affidamento;
TENUTO CONTO	che l'Istituto, trattandosi di affidamento di cui all'art. 50, comma 1, lettere a) (per i lavori)

	e b) (per i servizi e forniture), D. Lgs 36/2023, non ha richiesto, ai sensi dell'art. 53, comma 1, all'operatore economico la prestazione della garanzia provvisoria;
CONSIDERATO	Che con riferimento a quanto disposto dall'art. 53, comma 4, del d.lgs. 36/2023, si ritiene di non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione delle prestazioni in parola, in considerazione del ridotto valore economico delle stesse e della remota possibilità che un inadempimento verificatosi in sede di esecuzione contrattuale possa arrecare significative ripercussioni alla stazione appaltante;
CONSIDERATO	che, in tema di imposta di bollo in materia di contratti pubblici, si applica quanto disposto all'allegato I.4 del d.lgs. 36/2023
RISPETTATI	i principi di cui al D.Lgs 36/2023;
CONSIDERATO	che per espressa previsione dell'art. 18, comma 3, lett. d) del D.Lgs. 36/2023, non si applica il termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto;
VISTO	l'art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, in virtù del quale l'Istituto è tenuto ad acquisire il codice identificativo della gara (CIG);
PRES ATTO	che il codice identificativo gara (C.I.G.) per la presente fornitura è: BA29EC6EB4
TENUTO CONTO	che quanto sopra è applicabile rispetto al limite di spesa di € 10.000,00 (iva esclusa) previsto dal nuovo regolamento di contabilità di cui in premessa;
VERIFICATA	la regolarità del DURC;
TENUTO CONTO	che l'affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge del 13 agosto 2010, n. 136 («Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia») e dal D.L. del 12 novembre 2010, n. 187 («Misure urgenti in materia di sicurezza»), convertito con modificazioni dalla Legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione;
RITENUTO	pertanto, necessario provvedere all'acquisto di n. 2 coppie di elettrodi per adulti e di n. 2 coppie di elettrodi pediatrici per defibrillatore Philips Heartstart HS1 mediante affidamento diretto fuori MEPA all'operatore economico C.S. di Gisinti Paolo S.r.l. - corrente in - 51030 Serravalle Pistoiese (PT) - Via Trav. Provinciale Lucchese, 79, p. IVA e cod. fisc. 01825790478, che risulta offrire n. 2 coppie di elettrodi per adulti e di n. 2 coppie di elettrodi pediatrici per defibrillatore Philips Heartstart HS1 per l'importo complessivo di € 458,20 IVA esclusa (pari ad € 559,00 IVA inclusa) ed alla contestuale assunzione dell'Impegno di Spesa per la somma di € 458,20 IVA esclusa (pari ad € 559,00 IVA inclusa), ai fini della successiva liquidazione delle competenze spettanti, previa presentazione di idonea documentazione;
ACCERTATO	che nel bilancio di previsione per l'anno 2026 esiste copertura finanziaria data dall'Avanzo di Amministrazione Non Vincolato, disponibile in A01-1 "Funzionamento generale e decoro della Scuola";

nell'osservanza delle disposizioni di cui alla L. 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità della Pubblica Amministrazione»,

DETERMINA

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati:

1. AUTORIZZARE, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 36/2023, l'affidamento diretto fuori MEPA, per l'acquisto della fornitura in oggetto all'operatore economico l'operatore C.S. di Gisinti Paolo S.r.l. - corrente in - 51030 Serravalle Pistoiese (PT) - Via Trav. Provinciale Lucchese, 79, p. IVA e cod. fisc. 01825790478 per un importo complessivo pari a € 458,20 IVA esclusa (pari ad € 559,00 IVA inclusa);
2. di autorizzare la spesa complessiva di € 458,20 IVA esclusa (pari ad € 559,00 IVA inclusa), da imputare al capitolo A01-1 "Funzionamento generale e decoro della Scuola" del P.A. esercizio finanziario 2026;
3. di procedere alla stipula del contratto nei modi e nelle forme previste dall'art. 18 del D.lgs 36/2023;

4. di nominare la prof.ssa Natascia Cimini quale Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art. 15 del D.lgs n.36/2023;
5. che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell'Istituzione Scolastica ai sensi della normativa sulla trasparenza all'Albo dell'Istituto e in Amministrazione Trasparente.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Natascia Cimini*

*Atto firmato digitalmente ai sensi dell'art.20 e 21,
secondo comma, del D.Lgs7 marzo 2005, n. 82

MCIC826003 - AC0B065 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001129 - 28/01/2026 - VI.3 - U